



VERBALE N. 2 DELL'ADUNANZA DEL 15 GENNAIO 2015

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 8 gennaio 2015 la nota dell'Avv. (omissis) con la quale pur dichiarandosi onorato per la nomina a Vice Presidente della XVI Sottocommissione d'esame avvocato – Sessione 2014, comunica la propria indisponibilità e quindi la conseguente rinuncia, sia per i pressanti impegni professionali assunti che per aver presentato la propria candidatura alle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio delibera di nominare, in sostituzione dell'Avv. (omissis), quale Vice Presidente della XVI Sottocommissione d'esame avvocato – Sessione 2014, l'Avv. (omissis), con studio a Roma, in (omissis).

- Il Presidente Vaglio riferisce sull'istanza dell'Avv. Arnaldo Tranquillo Mieli, dell'Avv. Federico Tasciotti e dell'Avv. Eli Guetta, rispettivamente Presidente, Vicepresidente e Segretario, Fondatori dell'Associazione dei Giovani Giuristi, pervenuta in data 23 dicembre 2014, con la quale chiedono l'asseverazione nella lista delle associazioni presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

L'Associazione dei Giovani Giuristi offre servizi di aggregazione e formazione gratuita ad aspiranti avvocati e praticanti a livello nazionale.

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Vaglio riferisce sull'istanza dell'Avv. Eli Guetta, in qualità di Segretario dell'Associazione dei Giovani Giuristi, pervenuta in data 23 dicembre 2014, con la quale chiede l'accesso alla lista di iscritti all'Ordine Forense romano come "Praticanti Avvocati", al fine di poter informare gli stessi delle attività dell'Associazione, specificando che ogni iniziativa associativa o di formazione sarà proposta ai Praticanti Avvocati a titolo gratuito.

Il Consiglio rigetta la richiesta secondo la consueta prassi di non concedere la mailing list a terzi.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla segnalazione pervenuta dall'Avv. (omissis) in data 9 gennaio 2015, in relazione alla situazione creatasi presso la Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Roma, dal momento che alcuni Giudici di tale Sezione sono soliti rigettare l'istanza di ritiro degli originali dei titoli depositati in quei fascicoli definiti con Ordinanza di assegnazione a totale soddisfo del creditore. Di seguito: *“Spett.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, espongo con la presente la seguente situazione. Alcuni Giudici della Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Roma sono soliti rigettare l'istanza di ritiro degli originali dei titoli depositati in quei fascicoli definiti con Ordinanza di assegnazione a totale soddisfo del creditore. Tali decisioni, oltre ad essere —a mio modesto parere— contrarie al disposto di cui agli artt. 169 e 488 cpc e dell'art. 77 disp. att. cpc, sono anche pregiudizievoli del diritto di difesa di quei creditori che hanno anche altri procedimenti pendenti tra le stesse parti e con oggetto analogo. Infatti, come è noto, al fine di dimostrare il passaggio in giudicato di una Sentenza in giudizi connessi e*



chiedere l'applicazione del giudicato in detti giudizi, è necessaria l'attestazione della cancelleria in calce all'originale della Sentenza (cfr. Cass. 21469/2013). Peraltro, il nuovo comma 4 dell'art. 543 cpc prevede che l'Avvocato del creditore possa attestare la conformità delle copie del titolo esecutivo e del precetto. Dunque è legittimo il ritiro degli originali dei titoli depositati nel fascicolo dell'esecuzione, previo rilascio di copia attestata conforme dallo stesso Avvocato e con l'obbligo di presentare l'originale ad ogni richiesta del Giudice. Alla luce di tutto ciò, chiedo un autorevole intervento di Codesto Consiglio presso la Presidenza della Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Roma ed il Ministero competente. Restando in attesa di un cortese riscontro scritto, invio ossequiosi saluti. (omissis)".

L'Avv. (omissis) chiede l'intervento dell'Ordine Forense romano presso la Presidenza della Sezione Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Roma.

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi e gli Avvocati Guglielmo Lomanno e Antonio Labate.

– Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuto dalla Segreteria del Presidente della Corte di Appello di Roma, in data 13 gennaio 2015, l'invito a partecipare alla Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2015 per il Distretto della Corte di Appello di Roma, che avrà luogo il giorno 24 gennaio 2015, alle ore 9,00 nell'Aula Europa della sede della Corte di Appello di Roma, Via Romeo Romei, 2.

Il Presidente invita tutti i Consiglieri a partecipare alla Cerimonia, anche se ufficialmente sono invitate le cariche istituzionali.

Il Consiglio delega a partecipare, oltre al Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti.

– Il Presidente relaziona in merito all'attività dei Consiglieri relativamente alle pratiche disciplinari, ai pareri di congruità sugli onorari e ai dati delle presenze e del tempo di permanenza in Aula durante le adunanze consiliari dei singoli Consiglieri, **dal 9 gennaio 2014 al 24 dicembre 2014.**

Presenze adunanze consiliari con permanenza per singolo Componente Dal 9 GENNAIO 2014 AL 26 GIUGNO 2014 (ordine crescente di permanenza)

| Consigliere | Presenze | Tempo di permanenza in adunanza |
|----------------------|----------|---------------------------------|
| CONS. SEGR. DI TOSTO | 27 | Ore 134,48 |
| SCIALLA | 27 | Ore 130,29 |
| GALLETTI | 27 | Ore 127,08 |
| CASSIANI | 27 | Ore 123,41 |
| MAZZONI | 26 | Ore 117,53 |
| PRESIDENTE VAGLIO | 25 | Ore 117,12 |
| MINGHELLI | 27 | Ore 103,34 |
| BRUNI | 25 | Ore 98,24 |
| CAIAFA | 23 | Ore 97,05 |
| SANTINI | 23 | Ore 91,45 |
| BOLOGNESI | 23 | Ore 87,04 |
| STOPPANI | 23 | Ore 72,09 |



| | | |
|--|----|-----------|
| NICODEMI | 22 | Ore 69,28 |
| CONDELLO | 26 | Ore 61,47 |
| CONTE | 24 | Ore 36,58 |
| Adunanze dal 09.01.2014 al 26.06.2014 | | |

Presenze adunanze consiliari con permanenza per singolo Componente Dal 3 LUGLIO 2014 AL 24 DICEMBRE 2014 (ordine crescente di permanenza)

| Consigliere | Presenze | Tempo di permanenza in adunanza |
|--|-----------------|--|
| SCIALLA | 22 | Ore 92,36 |
| PRESIDENTE VAGLIO | 22 | Ore 92,15 |
| CONS. SEGR. DI TOSTO | 22 | Ore 90,11 |
| MAZZONI | 22 | Ore 87,54 |
| CASSIANI | 20 | Ore 82,10 |
| MINGHELLI | 21 | Ore 75,38 |
| GALLETTI | 18 | Ore 74,23 |
| BOLOGNESI | 18 | Ore 58,25 |
| SANTINI | 18 | Ore 55,51 |
| STOPPANI | 19 | Ore 55,25 |
| ROSSI (dal 25.9) | 13 | Ore 42,15 |
| CONDELLO | 19 | Ore 39,05 |
| NICODEMI | 20 | Ore 33,32 |
| BRUNI | 12 | Ore 30,12 |
| CONTE | 19 | Ore 23,03 |
| CAIAFA (fino al 18.9) | 4 | Ore 15,56 |
| Adunanze dal 03.07.2014 al 24.12.2014 | | |

Presenze adunanze consiliari con permanenza per singolo Componente DAL 9 GENNAIO 2014 AL 24 DICEMBRE 2014 (in ordine crescente)

| COMPONENTI | PRESENZE | TEMPO DI PRESENZA IN ADUNANZA |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| CONS.SEGR. DI TOSTO | n. 49 | ore 224,59 |
| CONS. SCIALLA | n. 49 | ore 223,05 |
| PRESIDENTE VAGLIO | n. 47 | ore 209,27 |
| CONS. CASSIANI | n. 47 | ore 205,51 |
| CONS. MAZZONI | n. 48 | ore 205,07 |

| | | |
|--|--------------|-------------------|
| CONS. GALLETTI | n. 45 | ore 201,31 |
| CONS. MINGHELLI | n. 48 | ore 179,12 |
| CONS. SANTINI | n. 41 | ore 147,36 |
| CONS. BOLOGNESI | n. 41 | ore 145,29 |
| CONS. BRUNI | n. 37 | ore 128,36 |
| CONS. STOPPANI | n. 42 | ore 127,34 |
| CONS. CAIAFA (al 18 settembre 2014) | n. 27 | ore 113,01 |
| CONS. NICODEMI | n. 42 | ore 103,00 |
| CONS. CONDELLO | n. 45 | ore 100,52 |
| CONS. CONTE | n. 43 | ore 60,01 |
| CONS. ROSSI (dal 25 settembre 2014) | n. 13 | Ore 42,15 |

- Situazione pratiche disciplinari anno 2014

| CONSIGLIERE | Pratiche Assegnate (solo disciplina) | Pratiche Evase disciplina | Pratiche rimanenti (solo disciplina) | Totale pratiche assegnate dal 23.2.2012 | Pratiche Cassa Assegnate | Pratiche Evase Cassa | Pratiche rimanenti cassa |
|--------------------|---|----------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| BOLOGNESI | 254 | 47 | 207 | 406 | 152 | 73 | 79 |
| BRUNI | 254 | 91 | 163 | 405 | 151 | 79 | 72 |
| CAIAFA | 227 | 169 | 58 | 266 | 39 | 12 | 27 |
| CASSIANI | 255 | 155 | 100 | 407 | 152 | 80 | 72 |
| CONDELLO | 212 | 1 | 211 | 212 | 0 | 0 | 0 |
| CONTE | 211 | 0 | 211 | 362 | 151 | 76 | 75 |
| DI TOSTO | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| GALLETTI | 258 | 223 | 35 | 409 | 151 | 50 | 101 |
| MAZZONI | 257 | 67 | 190 | 409 | 152 | 65 | 87 |
| MINGHELLI | 256 | 241 | 15 | 406 | 150 | 62 | 88 |
| NICODEMI | 254 | 213 | 41 | 406 | 152 | 55 | 97 |
| ROSSI | 115 | 4 | 111 | 142 | 27 | 1 | 26 |



| | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----|------------|------------|------------|----|-----------|
| SANTINI | 252 | 83 | 169 | 403 | 151 | 66 | 85 |
| SCIALLA | 257 | 168 | 89 | 407 | 150 | 72 | 78 |
| STOPPANI | 251 | 195 | 56 | 406 | 155 | 59 | 96 |
| PRESIDENTE | 23 | 3 | 20 | 55 | 32 | 10 | 22 |

- Situazione pareri di congruità sugli onorari anno 2014

| CONSIGLIERE | PARERI ASSEGNATI |
|--|-------------------------|
| Bolognesi | 59 |
| Bruni | 62 |
| Cassiani | 50 |
| Rossi | 39 |
| Condello | 85 |
| Conte | 47 |
| Galletti | 66 |
| Mazzoni | 60 |
| Minghelli | 44 |
| Nicodemi | 71 |
| Santini | 57 |
| Scialla | 31 |
| Stoppani | 45 |
| Vaglio | 6 |
| Di Tosto | == |
| Caiafa | 104 |
| n. 820 pareri di congruità su note di onorari presentati nel 2014 | |
| n. 606 pareri di congruità su note di onorari deliberati nel 2014 | |

Il Consigliere Segretario Di Tosto richiede la pubblicazione mediante affissione di manifesti, dei dati relativi ai tempi di presenza ed al tempo trascorso dei Consiglieri negli anni 2012/2013/2014.

Il Consigliere Stoppani rileva come non si è mai provveduto, come richiesto, ad aprire il verbale nell'orario di convocazione, essendo la stessa sempre presente con puntualità. Ritiene pertanto non veritiero il numero di ore nelle quali è stata presente nel triennio.

Rileva altresì che le pratiche di disciplina assegnate e non evase riguardano quelle istruite ma necessariamente in attesa. Si astiene.

Il Consigliere Segretario Di Tosto contesta le affermazioni del Consigliere Stoppani.

Il Consigliere Condello, sulle pratiche disciplinari, si riporta ai motivi già esposti che hanno determinato l'astensione volontaria dello svolgimento della attività di istruttoria disciplinare.

Il Consigliere Condello, sulla partecipazione alle adunanze, rileva di aver partecipato a 45 adunanze su 49 e contesta la graduatoria fatta con riferimento al tempo di permanenza in adunanza in quanto non è il tempo di presenza che determina la partecipazione costruttiva all'attività istituzionale.

Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Mazzoni chiedono che tutti i dati relativi alle presenze alle adunanze e allo svolgimento dei compiti istituzionali relativi alla disciplina (ad eccezione di quelli per pratiche di Cassa Forense predisposte direttamente dall'Ufficio Disciplina) ed



ai pareri di congruità siano resi pubblici in chiaro sul sito istituzionale nella apposita sezione dedicata a “Trasparenza Valutazione e Merito” per evidenti ragioni di trasparenza, con riferimento a tutti e tre gli anni di consiliatura.

Il Consigliere Cassiani si associa.

Il Consiglio, a maggioranza, delibera di pubblicare i dati relativi alla presenze in adunanza dei Consiglieri per gli anni 2012, 2013 e 2014, tanto parziali che complessivi, disponendo che quelli relativi all'intero triennio siano predisposti per la prossima adunanza del 22 gennaio 2015.

Varie ed eventuali

- Alle ore 15,40 viene ammesso in Aula l'Avv. Luigi Rosario Picciolo.

Il Presidente Vaglio ed il Consiglio accolgono l'Avv. Luigi Rosario Picciolo, al quale viene consegnata la pergamena per i 30 anni di professione, per l'importante traguardo raggiunto.

Il Consiglio si congratula nuovamente con l'Avv. Luigi Rosario Picciolo, il quale si allontana dall'Aula.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio specifica che, in considerazione del rinvio delle votazioni dovute al provvedimento cautelare monocratico di sospensione del regolamento elettorale da parte del Presidente del Tar Lazio ottenuto dal Consigliere Stoppani, le spese affrontate per le elezioni fissate dal 14 al 17 gennaio 2015 e non tenutesi a causa della sospensione cautelare monocratica da parte del Presidente del Tar del regolamento elettorale (D.M. 170/2014) pronunciata con decreto del 7 gennaio 2015, sono le seguenti:

- 1)- n. 2 avvisi pubblicati sul quotidiano Il Tempo: euro (omissis)
- 2)- Manifesti elettorali: euro (omissis)
- 3)- Trasporto tabelloni presso gli uffici giudiziari: euro (omissis)
- 4)- Acquisto n. 10 tavoli per uso elettorale: euro (omissis)
- 5)- Acquisto Colonnine separa coda: euro (omissis)
- 6)- Sigilli per urne e contenitori schede elettorali: euro (omissis)

Le sole spese irrecuperabili sono quelle riportate nelle prime 3 voci per complessivi euro (omissis), tutte effettuate subito dopo l'indizione delle elezioni in data 4 dicembre 2014.

Le voci da 4 a 6 si riferiscono a beni che potranno essere utilizzati per le elezioni non appena potranno essere fissate ed anche in futuro per altri eventi.

Inoltre, facendo seguito alle considerazioni già svolte alla precedente adunanza di giovedì 8 gennaio 2015 e in risposta alle richieste di chiarimento del Consigliere Conte, precisa che il contratto (omissis) per lo svolgimento del voto elettronico prevede un acconto del (omissis) dell'intero costo convenuto all'atto della stipula del contratto, che ancora non è stato versato, ed il rimanente (omissis) allo svolgimento delle elezioni. Pertanto l'Ordine non ha subito alcun danno, visto oltretutto che il rinvio è stato conseguente ad un provvedimento giurisdizionale e non per volontà del Consiglio.

Il Consiglio prende atto e dispone di trasmettere la presente delibera via email agli Iscritti, dichiarandola immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto e il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano che, come stabilito nell'adunanza dell'11 dicembre 2014, è attivo dalle ore 11,00 della



giornata odierna 15 gennaio 2015 il servizio “Modulo PCT – Redattore Atti gratuito” e di gestione delle notifiche a mezzo pec (anche di atti al di fuori del PCT), come da relativa convenzione con (omissis).

In particolare il servizio di notifiche a mezzo pec, con la relativa archiviazione delle ricevute, costituisce una innovazione che nessuna casa editrice di software mette a disposizione gratuitamente.

Il Presidente Vaglio informa il Consiglio che, data l'importanza dei servizi messi a disposizione gratuitamente per tutti i Colleghi, ha già provveduto a predisporre e a far partire una Notizia Flash, che fornisce agli iscritti alcune indicazioni sommarie sul redattore atti e sulla notifica a mezzo pec, indirizzando per scaricare ed installare il programma sul sito dell'Ordine www.ordineavvocati.roma.it nel quale è stato inserito nella colonna di destra un apposito pulsante lampeggiante che fa accedere alla pagina predisposta dalla società fornitrice con le istruzioni e con alcune slide di presentazione e spiegazione delle funzionalità, oltre al manuale per l'uso.

Il Consiglio dispone che la presente delibera sia trasmessa anche a mezzo pec, dichiarandone l'immediata esecutività.

– Il Presidente Vaglio, in riferimento alla delibera assunta nell'adunanza consiliare dell'11 dicembre 2014, ed in risposta alla richiesta inoltrata dallo stesso, in data 24 dicembre 2014, al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Mario Bresciano, comunica al Consiglio che è pervenuta dal Presidente Bresciano la nota prot. n. (omissis), quale risposta al nostro prot. (omissis), con la quale si chiedeva la conferma dell'assegnazione dell'incarico all'Avv. (omissis), Consigliere dell'Ordine, quale arbitro relativamente al procedimento (omissis) del (omissis) (omissis). Tale nomina all'Avv. (omissis), effettuata dal Presidente f.f. Dott. (omissis) in data (omissis), è stata confermata nuovamente dal Presidente Bresciano (precedente nota prot. n. (omissis). del (omissis), ciò risultando agli atti.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza per consentire al Consigliere (omissis) di verificare l'effettiva assegnazione dell'incarico.

Convocazione cariche del Consiglio Distrettuale di Disciplina

- Vengono ammessi in Aula il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, Avv. Federico Bucci, i Vice Presidenti Avv. Virginio Palazzo, Avv. Paola Carello, Avv. Fabio Frasca, il Segretario del Consiglio Distrettuale di Disciplina, Avv. Carlo Giuliani, ed il Delegato ai rapporti con la Tesoreria, Avv. Antonio Manganiello.

Il Presidente Vaglio si congratula con i presenti per l'importante incarico ricevuto ed esprime un augurio di buon lavoro a nome di tutto il Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Distrettuale Disciplina, Avv. Federico Bucci, comunica che i Componenti del Consiglio hanno preso contatto con l'ufficio per verificare il lavoro; si riserva di comunicare una data per poter fissare un incontro al fine di poter incontrare le autorità ed illustrare il nuovo istituto che amministrerà la disciplina degli avvocati del Distretto della Corte di Appello del Lazio.

Il Vice Presidente, Avv. Virginio Palazzo, comunica che oggi ha preso visione dei fascicoli e dell'ubicazione dell'ufficio. Chiede del materiale per provvedere al protocollo delle comunicazioni e per gli interventi nelle ipotesi di sospensioni cautelari.

Alle ore 16,24 viene ammesso in Aula il Vice Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina,



Avv. Attilio Francesco Ferri.

Il Presidente del Consiglio Distrettuale Disciplina, Avv. Federico Bucci, sottolinea l'importanza della comunicazione inviata all'Avvocato che riceve l'esposto: la stessa dovrà essere inviata dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza e, successivamente, la documentazione dovrà essere trasmessa al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Interviene il Segretario del Consiglio Distrettuale di Disciplina, l'Avv. Carlo Giuliani, il quale comunica che il Consiglio Nazionale Forense ha messo a disposizione un programma gestionale e che domani, 16 gennaio c.a., ci sarà un incontro formativo presso la sede del C.N.F.

Interviene il Consigliere Minghelli, il quale evidenzia come esista una falla di sistema nella mancata previsione di un divieto di trasferimento tra Ordini Distrettuali in pendenza di procedimento disciplinare. Cambiando infatti il luogo di iscrizione dopo la formazione della Sezione del CDD competente alla decisione, l'incolpato potrebbe creare una incompatibilità con uno dei giudicanti da eccipirsi in sede di prima udienza impedendo il giudizio e costringendo il Collegio giudicante a mutare composizione.

Interviene il Consigliere Tesoriere Galletti, il quale comunica che c'è stato un incontro con il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, il Delegato Tesoriere ai rapporti con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Antonio Manganiello, ed il commercialista dell'Ordine, Dott. (omissis), ed il Funzionario dell'Ordine, Signor (omissis).

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio comunica che è pervenuta in data odierna dal Consiglio Nazionale Forense copia dell'Ordinanza emessa dal Tar del Lazio in merito ai ricorsi presentati contro il Regolamento Ministeriale per le elezioni degli Ordini degli Avvocati. Procede alla lettura del testo dell'ordinanza n. (omissis), relativa al ricorso proposto tra gli altri dal Consigliere Stoppani e patrocinato dalla medesima, unico per il quale il Presidente del Tar Lazio aveva pronunciato in data 7 gennaio 2015 il decreto monocratico di sospensione cautelare del Regolamento elettorale del Ministero della Giustizia, a causa del quale il Consiglio dell'Ordine di Roma aveva deliberato nell'adunanza dell'8 gennaio di rinviare le elezioni.

Dà anche lettura dell'ordinanza n. (omissis), relativa al ricorso proposto dall'Avv. (omissis) anche nei confronti dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il quale si è costituito con il patrocinio degli Avvocati (omissis).

Il Consigliere Stoppani, non presente nel momento in cui è stato conferito l'incarico e non condividendo la decisione di costituirsi, tanto meno ad opponendum, data la qualità di Ente Pubblico, non si può associare.

Il Presidente Vaglio precisa che il Giudice Amministrativo – in provvedimenti molto articolati ed affrontando approfonditamente tutti gli aspetti della vicenda - ha respinto tutte le domande cautelari di sospensione del Regolamento elettorale accogliendo *in toto* le tesi prospettate in una lettura unicamente tecnica ed in ogni caso disinteressata delle norme di riferimento, sia sugli aspetti pregiudiziali (inammissibilità dei ricorsi per difetto di legittimazione ed in ogni caso di interesse dei ricorrenti attesa la non attualità della lesione, che potrebbe eventualmente emergere solo dopo le elezioni), sia nel merito (necessità di una lettura sistematica dei commi 2 e 3 dell'art. 28 della Legge).

Il Consiglio prende atto e dispone di trasmettere la presente delibera via email agli Iscritti, dichiarandola immediatamente esecutiva.



- Il Presidente Vaglio comunica che è anche giunta comunicazione dai difensori del Consiglio, Avvocati (omissis), relativamente all'ordinanza del Tar del Lazio di rigetto della richiesta di sospensiva del Regolamento elettorale.

Il Consiglio ringrazia i propri difensori per l'attività svolta nella fase cautelare del giudizio e per il risultato conseguito.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Daniela Bartocci, Ambra Bonamici, Maria Luisa Bortolozzi, Salvatore Gitto, Franca Liani, Federica Marziale, Sabrina Pirani, Simone Maria Pottino, Caterina Principato, Anna Roscino, Francesco Saltelli, Serena Sammarco, Cristina Santarelli, Andrea Serafini,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis), prot. (omissis) dall'Avv. (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), in favore della Sig.ra (omissis); l'Avv. (omissis) chiede che vengano modificati il luogo di nascita, la data di nascita e la residenza della richiedente come segue: "LUOGO DI NASCITA: (omissis) DATA DI NASCITA: (omissis) CODICE FISCALE: mancante RESIDENZA: (omissis)".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuto dalla Presidenza della Corte di Appello di Roma, in data 5 gennaio 2015, la nota relativa al "Progetto di Sezione per l'anno 2015 ex art. 37 del D.Lg.vo del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011, n. 111 avente ad oggetto 'Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie', accompagnatoria della relazione del programma di gestione dei procedimenti civili anno 2015 suddiviso in analisi delle risorse materiali dell'Ufficio (Corte di Appello di Roma) nei settori Amministrativo, Spese di Giustizia, Civile e Penale e l'analisi globale dei flussi dell'Ufficio. Il Presidente Panzani della Corte di Appello di Roma comunica che eventuali osservazioni potranno essere formulate e pervenire entro il 15 gennaio 2015.

Il Consiglio delega il Consigliere Bolognesi di predisporre una relazione per la prossima adunanza del 22 gennaio 2015, anche se fuori termine.

Pratica n. (omissis) – Avv.ti (omissis)

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis) con la quale lo stesso chiede l'accesso al fascicolo n. (omissis) per il rilascio di copia degli atti e documenti.

Il Consiglio



- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto contro interessato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata A.R. del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva agli Avv.ti (omissis) copia dell'istanza, invitandoli a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota protocollata l'(omissis), l'Avv. (omissis) comunicava il proprio assenso all'accesso al fascicolo;
- considerato che con nota protocollata il (omissis), agli Avv.ti (omissis) comunicavano il proprio assenso all'accesso al fascicolo;
- visto che l'Avv. (omissis) al quale la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata non ha fatto pervenire deduzioni di sorta;

delibera

di consentire l'accesso e l'eventuale rilascio di copie degli atti relativi alla pratica in oggetto.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis) con la quale lo stesso chiede l'accesso al fascicolo n. (omissis) per il rilascio di copia degli atti e documenti.

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto contro interessato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con Posta Elettronica Certificata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota protocollata il (omissis), il professionista comunicava il proprio assenso all'accesso al fascicolo;

delibera

di consentire l'accesso e l'eventuale rilascio di copie degli atti relativi alla pratica in oggetto.

Pratica n. (omissis) Avv. (omissis)



- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), il quale in qualità di esponente chiedeva l'accesso al fascicolo per il rilascio di copia di tutti gli atti e documenti.

Il Consiglio

- Esaminati gli atti della pratica n. (omissis).
- Considerato che, con sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n. 7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense (professionale, in genere) deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento (escludendo soltanto eventuali dati sensibili);
- Considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", dei "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- Visto che il professionista non ha fatto pervenire deduzioni di sorta.
- Considerato che non si ravvisano ragioni ostative ad accogliere la domanda,
delibera
di consentire l'accesso e l'eventuale rilascio di copie degli atti relativi alla pratica in oggetto.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Giacomo Ebner, Presidente del Comitato Albo Periti del Tribunale Ordinario Penale di Roma, pervenuta in data 13 gennaio 2015, con la quale comunica che il giorno 4 febbraio 2015, alle ore 16.00, presso la Città Giudiziaria di P.le Clodio, Edificio A, piano terra aula 2 GUP, si terrà la riunione del Comitato per esaminare le istanze di iscrizione all'Albo delle categorie di periti: commercialisti, ingegneri, medici, psicologi, architetti, interpreti e traduttori con la presenza dei rappresentanti della Camera di Commercio anche per le categorie non rappresentate da Ordini professionali.

Il Consiglio delega a partecipare, come nelle altre occasioni, il Consigliere Minghelli.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 13 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 13 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua



cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 13 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 13 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dalla Dott.ssa (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 13 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 13 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 13 gennaio 2015, la nota del



Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dalla Dott.ssa (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 13 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 13 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dalla Dott.ssa (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 13 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 13 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dalla Dott.ssa (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.



– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 14 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall’Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell’art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 14 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dalla Dott.ssa (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall’Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell’art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 14 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall’Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell’art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 14 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall’Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell’art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all’Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 14 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall’Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell’art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F.



per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 14 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 14 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 14 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 14 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 14 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dal Dott. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.



Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data 14 gennaio 2015, la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dalla Dott.ssa (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma disponeva la sua cancellazione dall'Elenco Speciale ex D.Lgs. n. 96/2001.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al predetto ricorso rimarranno depositati negli uffici del C.N.F. per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione del presente avviso.

Il Consiglio prende atto e manda all'Ufficio Iscrizioni.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, Dott. Mario Bresciano, ed inviata in data 12 gennaio 2015, per conoscenza, al Ministro della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello di Roma, Al Procuratore della Repubblica di Roma, al Presidente della Camera Penale di Roma, al Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e al Presidente Vaglio, con la quale segnala la gravissima situazione in cui versa lo stesso Tribunale, ormai divenuta insostenibile a causa della carenza o insufficienza di organico del personale amministrativo. Il Presidente Bresciano si duole di non essere più in grado, allo stato attuale, di assicurare tutti i servizi del Tribunale, con conseguente accumulo di lavoro che prima o poi dovrà essere smaltito; a tale proposito allega la situazione della pianta organica del Tribunale al 1° gennaio 2015 nella quale si evidenzia che su un organico previsto di 1.198 unità, all'inizio dell'anno 2015 ne erano presenti 850 ed attualmente ve ne sono 834 mentre 26 unità saranno dimesse per pensionamento e 24 unità per trasferimento ad altri uffici perché vincitrici di interpello.

Il Presidente Bresciano chiede al Presidente della Repubblica in qualità di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura di porre rimedio a tale situazione insostenibile e, soprattutto frustrante, per il personale e i magistrati che vedono svanire il frutto del proprio impegno mediante la prescrizione di reati già giudicati dopo defatiganti udienze.

Il Consigliere Stoppani chiede che il Consiglio si associ alla richiesta del Presidente Bresciano rivolta al Presidente della Repubblica, anche facente funzioni.

Il Consiglio, preso atto dei dati devastanti segnalati dal Presidente Bresciano, delibera di invitarlo alla prossima adunanza del 22 gennaio 2015 alle ore 16,00 in modo da concordare insieme un intervento con il Ministro della Giustizia Orlando, chiedendogli un immediato incontro congiunto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che l'Arma dei Carabinieri – Forensic Science Department HQ, in collaborazione con la IABPA – International Association of Blood Pattern Analyst, organizzerà a Roma, dal 12 al 15 maggio 2015, una Conferenza internazionale sul tema della ricostruzione della dinamica della scena del crimine mediante analisi delle tracce ematiche, alla quale parteciperanno esperti di fama internazionale che condivideranno la loro esperienza su casi criminali reali nonché rappresentanti di tutte le Forze di Polizia europee. L'organizzazione invita gli iscritti



all'Ordine Forense romano a consultare il sito www.5theuropeanabpaconference.com o prendere contatto all'indirizzo info@5theuropeaniabpaconference.com.

Il Consiglio delibera di pubblicare la notizia dell'evento sul sito istituzionale e delega a parteciparvi i Consiglieri Cassiani, Minghelli, Rossi e Scialla.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta dal Presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, On. Donatella Ferranti, in data 12 gennaio 2015, la nota con la quale si informa che il 9 gennaio u.s. è iniziata in Aula la discussione generale della proposta di legge S. 1070 (Buemi ed altri): “Disciplina della responsabilità civile dei magistrati (approvata dal Senato) (A.C. 2738) con allegata la relazione ed il testo del regolamento.

Inoltre l'On. Ferranti comunica che, in Commissione Giustizia, nella presente settimana, verranno trattati rilevanti ed importanti provvedimenti quali:

- Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per **particolare tenuità del fatto**, a norma dell'art. I, co. I lett. m), della L. 28 aprile 2014, n. 67;
- Le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la **durata ragionevole dei processi** e per un maggiore **contrasto del fenomeno corruttivo**, oltre che all'ordinamento penitenziario per **l'effettività rieducativa della pena**;
- Le modifiche al codice penale in materia di **prescrizione dei reati**;
- l'Istituzione della **Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo** e delle direzioni distrettuali antiterrorismo.

Il Consiglio delega i Consiglieri Cassiani, Minghelli e Scialla.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis) la quale, in qualità di Presidente dell'Associazione Custodi Giudiziari ACG, chiede la mailing list degli iscritti all'Ordine che hanno fatto pervenire le domande per l'iscrizione all'Albo Custodi per il triennio 2015/2017, per divulgare le informazioni relative al corso di formazione per custodi-delegati, organizzato per i giorni 3, 10 e 19 febbraio 2015 ed accreditato dall'Ordine Forense romano.

Il Consiglio rigetta la richiesta secondo la consueta prassi di non concedere la mailing list a terzi.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuto dalla Presidenza della Corte di Appello di Roma, in data 23 dicembre 2014, il decreto relativo all'orario di accettazione atti presso gli Uffici NEP dei Tribunali del Distretto per l'anno 2015.

Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce, altresì, di avere avuto un incontro con il Dirigente dell'UNEP, che gli ha confermato che alle ore 12,00 vengono consegnati 50 numeri agli Avvocati presenti che potranno procedere al passaggio degli atti fino ad esaurimento di detti numeri.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), pervenuta in data (omissis) prot. n. (omissis), con la quale informa che la Signora (omissis) ha superato nell'anno 2014 il limite di reddito ex art. 76 D.L. 115/02;

Il Consiglio

- considerato che la Signora (omissis) supera il reddito di €. 10.628,16 previsto dall'art. 76 D.L. 115/02;



revoca

l'ammissione al patrocinio n. 2675/14 già concessa in favore della Signora (omissis) nell'adunanza del (omissis).

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), pervenuta in data (omissis) prot. n. (omissis), con la quale informa che la Signora (omissis) ha superato nell'anno 2014 il limite di reddito ex art. 76 D.L. 115/02;

Il Consiglio

- considerato che la Signora (omissis) supera il reddito di €. 10.628,16 previsto dall'art. 76 D.L. 115/02;

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) già concessa in favore della Signora (omissis) nell'adunanza del (omissis).

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis) prot. n.(omissis) dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il cognome da “(omissis)” a “(omissis)” e data di nascita da “(omissis)” a “(omissis)” C.F.: (omissis).

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) dall'Avv. (omissis), difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il cognome del richiedente da “(omissis)” a “(omissis)” e la data di nascita da “(omissis)” a “(omissis)”.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificata la data di nascita da “(omissis)” a “(omissis)”.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Segreteria Particolare del Procuratore della Repubblica, dott. Giuseppe Pignatone, pervenuta in data 14 gennaio 2015, accompagnatoria del provvedimento n. 2931/14 Prot. Gab Circ. 33 del 22 dicembre 2014, indirizzata all'Ordine di Roma e alla Camera Penale, recante le disposizioni per l'utilizzo del servizio di posta elettronica certificata (P.E.C.) per l'invio di “notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli art. 148 comma 2-bis, 149, 150 e 151 comma 2 c.p.p. La relata di notificazione è redatta in forma automatica dal sistema informatico in dotazione alla cancelleria”. Di seguito si riporta il testo integrale del provvedimento del Procuratore della Repubblica, Dott. Giuseppe Pignatone: “*Rilevato che l'art. 16 comma 4 e 9 del decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) e modificato dall'art. 1 comma*



19 della legge 228/2012 ha previsto l'utilizzo esclusivo della Posta Elettronica Certificata per l'invio di "notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli art. 148 comma 2 —bis, 149,150 e 151 comma 2 cpp. La relata di notificazione è redatta in forma automatica dal sistema informatico in dotazione alla cancelleria";

Ritenuto che l'applicativo T.I.A.P. - in uso all'ufficio - consente la creazione da parte della segreteria del P.M. del fascicolo anche in forma digitale nonché l'esecuzione degli adempimenti sopra menzionati attraverso l'inoltro di messaggio di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al quale verrà allegato l'atto da notificare (che il personale di segreteria avrà cura di sottoporre a scansione in formato digitale);

Ritenuto che il personale di segreteria nelle postazioni di lavoro in uso dotate di 'scanner' è nelle condizioni di provvedere alla trasmissione della comunicazione attraverso il servizio PEC provvedendo all'inserimento di copia della comunicazione inoltrata all'interno del fascicolo digitale;

Rilevato che per consentire al personale di segreteria un'idonea formazione è stato predisposto un file contenente una 'video guida' della durata di pochi minuti con le istruzioni fondamentali per consentire di eseguire gli adempimenti sopra descritti;

PQM

Dispone che le notifiche e le comunicazioni ai difensori, all'indagine nei soli casi in cui la notificazione o comunicazione possa o debba essere effettuata mediante consegna al difensore e le notificazioni e comunicazioni alle altre parti private che abbiano comunicato un indirizzo P.E.C., vengano eseguite dal personale in servizio mediante l'utilizzo del servizio di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Per l'esecuzione delle notifiche verrà utilizzato l'applicativo T.I.A.P. -all'interno del quale è stato disposto il collegamento con i pubblici registri contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei destinatari— che è stato associato al servizio di Posta Elettronica Certificata onerando il personale delle formalità di conservazione della relativa ricevuta attestante la trasmissione dei documenti inseriti nel fascicolo digitale creato all'interno dell'applicativo TIAP;

la ricevuta di consegna della comunicazione generata dall'applicativo TIAP dovrà essere stampata su supporto cartaceo per essere poi sottoscritta dall'operatore (che ne attesterà in questo modo l'intervenuta consegna);

la ricevuta dovrà essere inserita all'interno del fascicolo cartaceo, per essere poi allocata (dopo la scansione) all'interno del fascicolo costituito sull'applicativo TIAP;

si autorizza il personale di segreteria a procedere secondo le modalità di notifica previste dagli artt. 148 e s.c.p.p. esclusivamente qualora non risulti possibile l'esecuzione della notifica attraverso la PEC per motivi connessi al funzionamento della postazione o altresì qualora il messaggio di Posta Elettronica Certificata:

- risulti ritualmente inoltrato dalla segreteria ma non recapitato per cause imputabili al destinatario (ad es. casella di posta elettronica piena 'mailbox for user is full');

- non sia stato consegnato per cause non imputabili al destinatario (ad es. server di posta momentaneamente non disponibile, problemi di connessione in rete non disponibile);

- non sia stato consegnato in quanto l'indirizzo è errato o il 'dominio' errato (parte dell'indirizzo PEC che segue il simbolo @);

Si rappresenta infine che l'utilizzo del servizio notifiche attraverso l'applicativo T.I.A.P. - P.E.C. non potrà essere utilizzato -allo stato- per comunicazioni e notifiche di atti alla Polizia Giudiziaria."



Il Consiglio dispone di pubblicare la nota del Procuratore della Repubblica sul sito istituzionale e di trasmettere a tutti gli iscritti detta nota unitamente alla presente delibera, che dichiara immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pervenuta in data 14 gennaio 2015, accompagnatoria del calendario delle udienze collegiali dell'anno 2015 modificato con l'aggiunta di una udienza al mese di settembre 2015.

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale.

– Il Consigliere Segretario riferisce che è pervenuto in data (omissis), il ricorso ex art. 116 C.P.A. al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio presentato dall'Avv. (omissis) contro il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e nei confronti degli Avvocati (omissis) e (omissis), avverso il mancato accoglimento della richiesta di accesso agli atti della instaurata pratica di Segreteria n. (omissis).

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio concede l'accesso, riservandosi di deliberare l'eventuale costituzione in giudizio.

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulle richieste di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenute dalle Corti di Appello di Cagliari, Perugia, Torino, Firenze, L'Aquila e Roma, pervenute in data (omissis) a seguito delle domande presentate dagli Avvocati (omissis).

Il Consiglio approva.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Minghelli comunica che, in relazione al verbale del (omissis), occorre modificare la comunicazione relativa alla prat. n. (omissis) – Avv. (omissis).

Viene modificata nel seguente modo:

“**Pratica n.** (omissis) – **Avv.** (omissis)

- Il Consigliere Minghelli, in merito all'istanza di ricusazione presentata in danno del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) da parte dell'Avv. (omissis) in relazione al procedimento (omissis) iscritto presso il medesimo Consiglio di Velletri, ora fasc. (omissis) iscritto, per competenza, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data (omissis);

- vista la comunicazione da parte del Presidente del Collegio, Avv. (omissis), con la quale l'istanza di ricusazione veniva comunicata a questo Consiglio, perché il numero dei consiglieri ricusati non permetteva al C.O.A. di (omissis) la decisione sull'istanza;

- vista la nota trasmessa dal Segretario del C.O.A. di (omissis) in data (omissis);

- stante la composizione effettiva del Collegio su cui pende istanza di ricusazione, composto dagli Avvocati (omissis);

- stante la pendenza, dedotta dall'istante del procedimento R.G. (omissis) dinanzi al Tribunale di (omissis) e l'azione di responsabilità dinanzi al Tribunale di (omissis), sezione civile, rubricata R.G. (omissis) che coinvolge i Consiglieri (omissis), cioè sei dei nove Consiglieri componenti il collegio giudicante;



premesso

- che i procedimenti indicati, R.G. (omissis) e (omissis), sono connessi a tematiche a vario titolo già presentate a questo Ufficio e offerte in decisione quali cause di astensione/ricusazione e pedissequamente rigettate come tali, nei precedenti dinieghi che, tra l'altro, erano relativi a Consigli e Collegi diversamente composti;
- che, comunque, in tal senso, nel corpo dell'istanza di ricusazione viene indicato anche a titolo di astensione/recusazione l'aver il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) ottenuto dal parte di quello di Roma i precedenti provvedimenti di rigetto della ricusazione i quali vengono considerati per il loro contenuto solo per sostenere che nel corpo degli stessi vi sia "un enunciato contenente fatti e circostanze inveritiere, difforme dalla realtà, e condito con espressioni ed epiteti non consoni alla funzione svolta", senza che tale censura venga ulteriormente chiarita;
- che, comunque, i pochi elementi aggiunti non configurano la ricorrenza dei motivi ormai tipizzati ex art. 6, co. I, Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2;
- che, quali motivi ulteriori di astensione/ricusazione, l'istante adduce:
 - una richiesta di ricusazione impersonale verso tutti gli attuali componenti del Consiglio dell'Ordine di (omissis) per incompatibilità ambientale e legittima suspicione: richiesta che non può avere seguito e pregio in quanto i fascicoli penali e civili indicati a presupposto della stessa provengono nel medesimo istante. Così come, secondo il noto principio, chi contribuisce a creare una nullità non può dedurla, allo stesso modo, chi denuncia il proprio Giudicante in pendenza di un Giudizio, soprattutto a seguito delle archiviazioni conseguenti intervenute e –per assurdo– richiamate dallo stesso istante, non può addurre a prova di contrasto, incompatibilità ambientale o legittima suspicione ciò che lui stesso, peraltro senza riscontri giurisdizionali positivi, ha operato, perché in tal caso l'ordinamento consentirebbe a chiunque di scegliere i propri Giudicanti utilizzando impropriamente il diritto di agire o presentare querela;
 - un motivo di ricusazione contro il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti, tra l'altro dopo l'intervenuta archiviazione dei procedimenti indicati (R.G.N.R. (omissis));
 - un motivo di ricusazione contro il Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti, tra l'altro dopo l'intervenuta archiviazione dei procedimenti indicati (R.G.N.R. (omissis) e (omissis), residuando la posizione del fascicolo (omissis) ma non facendo il Consigliere Segretario parte del Collegio Giudicante);
 - un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti con l'aggiunta di dettagli di contorno comunque non rilevanti;
 - un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti con l'aggiunta di dettagli di contorno comunque non rilevanti;
 - un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di



astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti con qualche elemento di dettaglio aggiunto di scarso interesse ai fini del decidere, anche in considerazione del fatto che, sebbene il Consigliere del Collegio Giudicante sia stato Relatore, i dettagli appunto non sono rilevanti; un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), cui viene unicamente contestato l'aver in precedenza autorizzato, mediante sottoscrizione di delibera, il procedimento per cui è oggi pendente istanza di ricusazione, elemento che non avrebbe rilievo neppure nell'ipotesi di accoglimento della presente istanza, perchè, all'epoca in cui venne rilasciata la suddetta autorizzazione, a fronte dei provvedimenti che rigettavano le precedenti istanze di astensione/ricusazione, era perfettamente legittima;

un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti con qualche elemento di dettaglio aggiunto di scarso interesse ai fini del decidere, anche in considerazione del fatto che il Consigliere non fa parte del Collegio Giudicante;

un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti con qualche elemento di dettaglio aggiunto di scarso interesse ai fini del decidere, anche in considerazione del fatto che il Consigliere non fa parte del Collegio Giudicante;

un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti con l'aggiunta di dettagli di contorno comunque non rilevanti;

un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi già in precedenza esaminati e rigettati quali cause di astensione/ricusazione e, ciò nonostante, pedissequamente riproposti con l'aggiunta di dettagli di contorno comunque non rilevanti;

un motivo di ricusazione contro il Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis), Avv. (omissis), con elementi relativi alla pendenza del procedimento R.G. N.R. (omissis) sub iudice e che, pur con un esito negativo, trattandosi di fattispecie meramente amministrativa, non necessariamente dimostrerebbe un malanimo, quanto piuttosto una errata valutazione sulla ricorrenza dei presupposti di legge per ritenere la ricorrenza delle cause di autorizzazione alla esenzione dai crediti formativi ai sensi della disciplina della L. 1992/104;

P.Q.M.

si rigetta l'istanza di legittima suspicione, incompatibilità ambientale e ricusazione, avanzata in generale e in relazione alle singole posizioni, per cui è stata correttamente dichiarata l'astensione, rimettendo al Consiglio dell'Ordine di (omissis), nella richiamata composizione, la decisione sul procedimento dell'Avv. (omissis) n. (omissis), iscritto presso il medesimo Consiglio di (omissis).

Il Consiglio dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone che sia comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis).”

Il Consiglio approva la modifica dell'errore materiale.



Comunicazioni del Consigliere Tesoriere Assistenza-Cassa di Previdenza

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere Galletti in base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000;
- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141;
- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1° gennaio 2007;
- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione;
- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i due anni precedenti la domanda, valutati come previsto dall'art.3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti indicati;
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità;
- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall'art.17 della legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento,

DELIBERA DI PROPORRE

l'assegnazione dell'importo di euro (omissis) al seguente beneficiario, nella misura sotto indicata:
(omissis)

Approvazione del verbale n. 1 dell'adunanza dell'8 gennaio 2015

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 1 dell'adunanza dell'8 gennaio 2015.

Convocazione Avv. (omissis)

- Il Presidente Vaglio riferisce che, come da delibera consiliare dell'8 gennaio 2015, si è proceduto a convocare avanti il Consiglio in data odierna, alle ore (omissis), l'Avv. (omissis).

L'Avv. (omissis), con nota pervenuta per posta elettronica certificata e protocollata in data 14 gennaio 2015, ha risposto all'invito dell'Ordine specificando quanto di seguito si trascrive integralmente: "Gentile dottore, con riguardo alla comunicazione in oggetto, devo purtroppo segnalare che giovedì prossimo è prevista la discussione in aula alla Camera dalle ore 9.30 alle 21 del disegno di legge di riforma della Costituzione. Pertanto, non mi sarà possibile essere presente. Faccio presente che, sicuramente per tutto il mese di gennaio, ma in genere durante quasi tutto l'anno, il calendario dell'attività parlamentare, in commissione e in aula, occupa il mio tempo sostanzialmente a tempo pieno dal lunedì pomeriggio al giovedì sera/venerdì mattina. Per tale motivo, sarebbe opportuno, ove possibile, fissare un incontro di lunedì mattina o di venerdì pomeriggio. In ogni altra data, è alto il rischio che io non possa essere presente a causa dell'impegno parlamentare. Con i migliori saluti. (omissis)".

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere Galletti ed i Consiglieri Bolognesi e Mazzoni a convocare l'Avv. (omissis) in uno dei giorni di sua disponibilità.

Il Consigliere Stoppani vota contro.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica



- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 94)

(omissis)

Passaggio dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario per riconoscimento del titolo (n. 2)

(omissis)

Passaggio da Elenco Speciale Professori Universitari a Albo ordinario (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 30)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 4)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 33)

(omissis)

Abilitazioni (n. 15)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 8)

(omissis)

Cancellazioni per trasferimento (n. 2)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 2)

(omissis)

Pratica parziale (n. 1)

(omissis)



- Il Consigliere Mazzoni relaziona in merito alla istanza presentata dall'Avv. (omissis) in data 3 dicembre 2014 relativa al passaggio dello stesso dall'Albo Ordinario all'Elenco Speciale "(omissis)".

Il Consigliere Mazzoni rileva che la Società "(omissis)." non fa parte degli Enti iscritti nell'Elenco Speciale tenuto da questo Consiglio e, quindi, ritiene che la predetta istanza non possa trovare accoglimento.

Conseguentemente, accertato lo stato di incompatibilità derivante dal rapporto di lavoro subordinato, emerge la necessità di valutare la cancellazione dell'Avv. (omissis) dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio delibera di rigettare l'istanza di passaggio dall'Albo Ordinario all'Elenco Speciale Enti Pubblici presentata dall'Avv. (omissis). Delibera, altresì, la cancellazione dello stesso professionista dall'Albo Ordinario per incompatibilità.

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 9) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 14 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.G.Amm. - Associazione dei Giovani Amministrativisti dell'evento "*Riforme Costituzionali e inerenti la Pubblica Amministrazione – 'Istituti di democrazia diretta e Legge elettorale'*", che si svolgerà il 20 gennaio 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 12 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Antitrust Italiana dell'evento "*L'abuso del diritto*", che si svolgerà il 22 gennaio 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 15 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera Penale dell'evento "*Il diritto penale tra teoria e prassi*", che si svolgerà il 16 gennaio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.



- In data 14 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Hdemia delle Professioni – Centro Studi Interprofessionale dell’evento “*Confronto sui due decreti attuativi del Jobs Act e ultime novità*”, che si svolgerà il 22 gennaio 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 12 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’IGI – Istituto Grandi Infrastrutture dell’evento “*I contratti della Pubblica Amministrazione nella giurisprudenza dell’adunanza plenaria*”, che si svolgerà il 28 gennaio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 14 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Pontificia Università Antonianum dell’evento “*I religiosi tra Ecclesia e Civitas: la vita religiosa e gli ordinamenti giuridici ecclesiale e civile. Questioni attuali*”, che si svolgerà il 16 febbraio 2015, della durata di otto ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sette crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 13 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di R.I.P.DI.CO. - Rivista Parlata di Diritto Concorsuale e Commerciale dell’evento “*La gestione della crisi d’impresa: elaborazioni della dottrina e indirizzi giurisprudenziali*”, che si svolgerà il 13 febbraio 2015, della durata di sette ore e trenta minuti.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sette crediti formativi per l’evento suindicato.

- In data 12 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Avv. Deborah Impieri per l’Associazione “A.N.I.ME.C” e Roma International Estetica dell’evento “*Profili giuridici della responsabilità del medico e del personale paramedico*” e “*Far West nell’estetica*”, che si svolgerà il 31 gennaio 2015, della durata complessiva di cinque ore suddivise in due sessioni (1^a sessione dalle ore 10.30 alle ore 12.30; 2^a sessione dalle ore 13.30 alle ore 16.30).

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere cinque crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 13 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Unione Avvocati Europei dell'evento "*Le novità legislative in materia di divorzio e di nuovo diritto di famiglia*", che si svolgerà il 21 gennaio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 14 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi e-Campus dell'evento "*La riforma della Pubblica Amministrazione. La nuova strada per appalti e pubblico impiego*", che si svolgerà il 30 gennaio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 12 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Modem dell'evento "*Workshop VI Criminologia: indagini difensive*", che si svolgerà il 30 e 31 gennaio e il 1° febbraio 2015, della durata complessiva di venti ore e trenta minuti (il 30 gennaio dalle ore 13.00 alle ore 19.30; il 31 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; il 1° febbraio dalle ore 9.00 alle ore 14.00).

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 14 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Diritto e Scienza Srl dell'evento "*Corso intensivo di preparazione per magistrato ordinario*", che si svolgerà dal 17 febbraio 2015 al 12 maggio 2015, della durata complessiva di centotrentaquattro ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 8 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. dell'evento "*Il RUP negli appalti pubblici tra modifiche al Codice dei Contratti e nuovo sistema anticorruzione*", che si svolgerà il 14 e il 19 gennaio 2015, della durata complessiva di tredici ore e trenta minuti (il 14 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00; il 19 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00).

Il Consiglio
(omissis)



delibera

di concedere tredici crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 14 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA S.r.l. dell'evento "*Aggiornamento e gestione dei piani anticorruzione e dei programmi della trasparenza nelle amministrazioni e nelle società pubbliche*", che si svolgerà il 22 e 23 gennaio 2015, della durata complessiva di quattordici ore (il 22 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00; il 23 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00).

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere quattordici crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 13 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel S.p.A. del "*Corso di formazione sul Processo Civile Telematico*", che si svolgerà il 13, 20 e 27 gennaio 2015 e il 3, 10, 17 e 24 febbraio 2015, della durata di tre ore per ogni giornata.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere tre crediti formativi per ciascuna giornata del Corso suindicato.

- In data 13 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e della Luiss Guido Carli (Dipartimento di Giurisprudenza) dell'evento "*I contratti pubblici: disciplina sostanziale e profili processuali*", che si svolgerà dal 30 gennaio al 13 marzo 2015, della durata complessiva di trenta ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 15 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Synergia Formazione S.r.l. dell'evento "*Focus anticorruzione e trasparenza P.A. e società a partecipazione pubblica*", che si svolgerà l'11 febbraio 2015, della durata di otto ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere otto crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 15 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Synergia Formazione S.r.l. dell'evento "*Valutazioni immobiliari, crediti e direttiva mutui*", che si svolgerà il 12 febbraio 2015, della durata di otto ore.

Il Consiglio

(omissis)



delibera

di concedere otto crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 13 gennaio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di TuttoAmbiente Srl in collaborazione con Università di Parma del "Master Esperto Ambientale – VI edizione", che si svolgerà dal 15 maggio al 27 giugno 2015, della durata complessiva di sessanta ore.

Il Consiglio

(omissis)

delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero evento suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 99) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 13) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Scialla comunica che ritiene necessario riprendere il corso abilitante alla difesa di ufficio, sospeso durante le festività natalizie e per le elezioni.

Tale corso richiede l'espletamento di lezioni per almeno novanta ore e pertanto, qualora non si riprendesse subito l'ordinaria frequenza delle due ore e trenta settimanali, nella giornata di venerdì, il Consiglio, in futuro, sarebbe costretto a svolgere più incontri settimanali ed affrontare spese per rinvenire sale idonee, non potendo esclusivamente ricorrere all'Aula Avvocati, come fino ad oggi è sempre avvenuto.

Il Consiglio delibera di riprendere il corso di difensore d'ufficio a far data dal 23 gennaio 2015, nelle giornate di venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

- Il Consigliere Bolognesi, anche per conto del Consigliere Nicodemi al momento assente, comunica di avere organizzato per il 21 gennaio 2015 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 un Convegno dal titolo "La negoziazione assistita, l'arbitrato e le novità introdotte dalla L. 162/2014 nel processo civile", che si terrà nella Sala Unità d'Italia della Corte di Appello di Roma.

Il Convegno sarà introdotto e moderato dall'Avv. Laura Nicolamaria; saranno Relatori gli stessi Consiglieri Bolognesi e Nicodemi, l'Avv. Corrado de Martini, l'Avv. Maria Agnino e l'Avv. Maria Cristina Biolchini.

Ai partecipanti verranno attribuiti 2 crediti formativi ordinari.

Il Consiglio approva.

Pratica n.(omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha avanzato, in data (omissis), richiesta di parere circa la correttezza deontologica, con riferimento agli artt. 38 comma III ("L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi tra i colleghi") e 48 comma I ("L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella



contenente proposte transattive e relative risposte”), delle seguenti condotte in ambito di procedimenti in materia di diritto di famiglia:

- riportare in atti difensivi il contenuto della proposta di accordo di separazione/divorzio che parte avversa ha formulato in corrispondenza qualificata come riservata;
- riportare in atti difensivi considerazioni ed analisi fatte da controparte nell’ambito di colloqui finalizzati al raggiungimento di un accordo di separazione/divorzio;
- nel caso in cui il Tribunale non abbia stabilito un calendario puntuale di frequentazione tra l’altro genitore non collocatario e figli, esibire in giudizio la corrispondenza relativa ai tentativi per concordare di volta in volta i giorni degli incontri, al fine di dimostrare la mancanza di collaborazione di uno dei genitori.

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, coordinatore del Settore Deontologia,

Osserva

- la *ratio* delle disposizioni contenute negli articoli 38 “Rapporto di colleganza”, comma 3 e 48 “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”, comma 1, del nuovo Codice Deontologico Forense, come in quello previgente (art. 28 di analoga rubricazione), “*mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi, possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorchè le comunicazioni, ovvero le missive, contengano ammissioni o consapevolezze di torti o proposte transattive. Il precetto non soffre eccezione alcuna, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente.*” (C.N.F. sentenza 2 marzo 2012 n. 33);

- “*Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive e/o riservate, assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario nel senso che il primo, quando scrive ad un collega un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di una indispensabile credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.*”

(C.N.F. sentenza 20 luglio 2012, n. 100);

- va ricordato che un tale divieto attiene anche alla corrispondenza propria, in quanto la disposizione non pone distinzione tra mittente e destinatario e, inoltre, la *ratio* sarebbe radicalmente “*vanificata, qualora il mittente della lettera “riservata” potesse fare cadere motu proprio e unilateralmente tale caratteristica e disporne a piacimento, anche producendola o riferendola in giudizio, costringendo il destinatario a temere che tale evento possa sempre verificarsi: il rischio che tale ipotesi si possa concretizzare, infatti, indurrebbe il destinatario ad introdurre riserve e cautele nella risposta (evitando sempre, ad esempio, ammissioni o consapevolezze di torti), così limitando comunque la sua sfera di libertà e snaturando, quindi, la finalità del divieto.*” (C.N.F. sentenza 2 marzo 2012, n. 38);

- Il divieto deve ragionevolmente estendersi ad ogni forma di corrispondenza tra colleghi (anche orale, telefonica e telematica) e non solo alla corrispondenza scritta e deve ritenersi del tutto inderogabile quando il dialogo fra i colleghi sia stato espressamente o implicitamente qualificato come riservato. A tal proposito, si rammenta che “*Vien meno al dovere di lealtà e probità il professionista che registra*



le conversazioni telefoniche avute con il collega all'insaputa di quest'ultimo, consegnando successivamente le bobine delle registrazioni stesse al proprio cliente, perché se ne serva come prova contro il collega in questione; qualunque registrazione magnetica, effettuata all'insaputa dell'interlocutore, rappresenta una condotta deontologicamente scorretta e riprovevole, soprattutto se riguarda un collega, tenuto conto che il dovere di segretezza e di riservatezza tutela sia la corrispondenza scambiata con il collega, che il contenuto dei colloqui verbali, anche telefonici.” (C.N.F. sentenza 28 febbraio 1992, n.39),

ritiene

che l'Avv. (omissis) debba uniformarsi alla normativa sopra rappresentata.

– Il Consigliere Scialla comunica che in data (omissis), a seguito di delega del Presidente Vaglio, ha partecipato alla perquisizione autorizzata dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di (omissis) che si è svolta, alla presenza del Sostituto Procuratore Dott. (omissis), presso il domicilio dell'Avv. (omissis), sito in Via (omissis) e successivamente presso (omissis), luogo ove l'Avvocato predetto esercita l'attività lavorativa quale consulente, a contratto, del (omissis).

Nel corso della perquisizione, che si è svolta con la massima collaborazione dell'Avv. (omissis), si è proceduto alla duplicazione degli hard disk di due computers ed analoga operazione è stata compiuta per il contenuto di un apparecchio telefonico nonché di due "pen drive" per elaboratore elettronico.

L'Avv. (omissis) dovrebbe essere iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di (omissis) e risulta indagata ai sensi dell'art. 321 c.p. per l'ipotesi di reato descritta nel decreto di perquisizione allegato. Non è stata applicata, e neppure richiesta, alcuna misura cautelare o interdittiva.

Le operazioni si sono svolte nel rispetto delle norme senza alcuna contestazione; si allegano: il decreto di perquisizione locale; il decreto di autorizzazione ed il verbale di perquisizione.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Cassiani comunica di aver esaminato le ulteriori richieste di autorizzazione, corredate di documentazione a supporto, per poter usufruire del parcheggio interno della Città Giudiziaria pervenute dagli Iscritti con gravi problemi di salute e chiede che il Consiglio deliberi in merito.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 7) pareri su note di onorari:
(omissis)